

# Rapporto

numero

**5233 R**

data

10 marzo 2004

Dipartimento

**TERRITORIO**

Concerne

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 9 aprile 2002 concernente la nuova legge sull'esercizio della professione di ingegnere e di architetto e dei tecnici progettisti**

All'inizio della legislatura 2003-2007, nella tarda primavera dello scorso anno, la Commissione della legislazione del Gran Consiglio ha esaminato il messaggio no. 5233 del Consiglio di Stato che propone una "Nuova Legge sull'esercizio della professione di ingegnere e di architetto e dei tecnici progettisti".

In questo rapporto si danno per acquisite le considerazioni proposte nel messaggio ed in particolare i punti:

- istoriato (pagg. 1 e 2);
- costituzionalità e conformità con Legge federale sul mercato interno (pagg. 2 e 3);
- legislazioni cantonali (pag. 4);
- legislazione europea (pagg. 4 e 5).

I lavori commissionali hanno permesso di approfondire parecchi temi, di fondo o particolari, e hanno esatto due letture, per poi giungere alla conclusione di proporre al Gran Consiglio soltanto alcune modifiche al "disegno di legge" del Governo e, segnatamente degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 10 e 20, nonostante le discussioni si siano sviluppate anche su tematiche suggerite da altri articoli. Sono perciò state necessarie due letture. Per queste ragioni il rapporto sarà suddiviso nei capitoli seguenti:

1. I lavori della Commissione
2. Riassunto dell'audizione dell'arch. Fernando Cattaneo, Presidente OTIA<sup>1</sup> (vedi anche verbale commissionale del 28 maggio 2003)
  - 2.1 Obiettivi generali della proposta di Legge
  - 2.2 Aspetti legali
3. Commento dei singoli articoli
  - 3.1 articoli che hanno subito modifiche
  - 3.2 alcuni articoli che sono stati oggetto di approfondimento (7, 12, 21, 22 e 26)
4. Iniziativa 7.11.1995 di Monica Duca Widmer, Chiara Simoneschi-Cortesi e cofirmatari: Studio di una nuova legge che regoli l'esercizio delle professioni nelle arti tecniche, in sostituzione della "Legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto"
5. Conclusioni

<sup>1</sup> per tutte le abbreviazioni vedi l'allegata legenda al rapporto.

## **1. I LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Come già accennato nell'introduzione i lavori della Commissione della legislazione hanno effettuato l'esame del messaggio no. 5233 in due fasi: durante la prima lettura sono state poste alcune necessità di approfondimenti; nel corso della seconda lettura, sulla base di informazioni che il relatore aveva raccolto presso il Dipartimento del territorio oppure con domande sottoposte al Presidente dell'OTIA (soprattutto riguardanti questioni tecniche ed amministrative), sono state trovate risposte largamente o unanimemente condivise dai commissionerari.

Questa procedura ha poi permesso al plenum della Legislazione di deliberare e proporre il testo del nuovo Disegno di legge, qui allegato, che comunque non si allontana significativamente dal progetto del messaggio governativo.

## **2. RIASSUNTO DELL'AUDIZIONE DELL'ARCH. FERNANDO CATTANEO, PRESIDENTE DELL'OTIA**

Il 28 maggio 2003 l'arch. F. Cattaneo ha espresso i seguenti concetti, che sono riassunti, ma sono sufficientemente chiari per dimostrare l'adesione di massima del Presidente dell'Ordine alle proposte legislative di fondo, consegnate nel messaggio del Consiglio di Stato.

### **2.1 Obiettivi generali della proposta di legge**

Il progetto di nuova legge OTIA (LEPIA) persegue essenzialmente due obiettivi fondamentali di carattere generale:

- la promozione e la garanzia del corretto esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto;
- la tutela e la promozione della dignità di queste professioni;

attraverso la conferma:

- di una corretta applicazione delle regole dell'arte;
- di un elevato livello qualitativo delle prestazioni e dei servizi offerti;
- di una sufficiente qualifica professionale degli operatori.

Occorre infatti sottolineare la grande responsabilità che ricade su chi è chiamato a progettare, particolarmente per quanto riguarda:

- l'assetto del territorio e la qualità del paesaggio;
- l'ambiente costruito;
- lo sviluppo dell'habitat e, più in generale, la qualità di vita, direttamente conseguente alla qualità dell'ambiente in cui siamo chiamati a vivere, con riferimento agli aspetti culturali, tecnici, economici, ambientali e di sicurezza.

Esiste quindi un interesse pubblico significativo, che giustifica ampiamente la necessità di regolamentare l'esercizio di queste professioni.

### **2.2 Aspetti legali**

È stato ribadito a più riprese che il progetto di nuova legge non introduce una nuova normativa come tale, ma è essenzialmente volto ad adeguare alle nuove disposizioni in mate-

ria, in particolare di rango federale, una legge già esistente, approvata nel 1990 dal Parlamento, che già oggi instaura un regime corrispondente nella sostanza a quello proposto.

Il progetto di nuova legge intende garantire l'applicazione anche agli operatori provenienti da altri Cantoni di un regime corrispondente a quello applicabile agli operatori ticinesi, rispettivamente instaurare un sistema che permetta a questi ultimi di affrontare con migliori premesse le problematiche e le opportunità offerte dagli accordi internazionali (mercati esteri).

Occorre altresì sottolineare preliminarmente, come confermato dai Servizi generali dello Stato, che il sistema previsto nel progetto di nuova legge si adegua ai principi stabiliti dalla Legge federale sul mercato interno (LMI).

Tale legge dispone infatti che:

- in linea di principio "ogni persona con domicilio o sede in Svizzera" deve avere "accesso libero e non discriminato al mercato al fine di [poter] esercitare su tutto il territorio della Confederazione un'attività lucrativa" (art. 1 cpv. 1 LMI; vedi pure art. 2 cpv. 1 LMI);
- "il libero accesso al mercato per gli offerenti esterni [provenienti da altri Cantoni] può essere oggetto di restrizioni secondo le prescrizioni vigenti nel luogo di destinazione [nel nostro caso: Ticino] se tali restrizioni
  - a) si applicano nella stessa misura agli offerenti locali,
  - b) sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti,
  - c) sono conformi al principio di proporzionalità" (art. 2 cpv. 1 LMI).

"Per interessi pubblici preponderanti si intendono in particolare:

...

- e) la garanzia di un livello di formazione sufficiente per le attività professionali soggette ad autorizzazione" (art. 2 cpv. 2 LMI).

L'adempimento di tali condizioni per poter imporre le restrizioni previste nel progetto di nuova legge è pacificamente ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come risulta chiaramente dal messaggio.

Coerentemente con i principi contenuti nella LMI, il progetto di nuova legge prevede, per coloro che vogliono esercitare le professioni di ingegnere ed architetto nel nostro Cantone, l'obbligo dell'ottenimento della relativa autorizzazione, comune anche a numerosi altri campi d'attività (impresari costruttori, fiduciari, ecc.).

L'ottenimento dell'autorizzazione comporta automaticamente l'iscrizione all'Albo, gestito dall'OTIA, e, per i domiciliati nel Cantone, l'adesione all'Ordine.

Il sistema viene quindi "invertito" rispetto a quello ancorato nell'attuale legge, che infatti prevede l'obbligo di essere iscritti all'Albo per esercitare la professione.

A dipendenza dell'esercizio con regolarità o occasionale della professione nel nostro Cantone l'autorizzazione all'esercizio in Ticino può avere carattere permanente oppure temporaneo.

Il sistema previsto dalla legge (obbligo di autorizzazione, ecc.) come già visto, viene esteso anche agli operatori provenienti dagli altri Cantoni o dall'estero, nell'ottica di garantire il rispetto anche da parte loro dei medesimi requisiti (in particolare di formazione) necessari per assicurare un corretto esercizio della professione.

La conseguenza principale è che anche gli operatori provenienti da fuori Ticino sottostan-

no analogamente alle medesime disposizioni e, in particolare, al rispetto degli obblighi professionali (vedi art. 17) e alla vigilanza da parte dell'OTIA.

Da sottolineare è pure l'importanza del regime autorizzativi e del sistema dell'Albo anche con il fine di garantire agli operatori ticinesi migliori premesse per poter accedere effettivamente ai mercati dei Paesi vicini, che conoscono sistemi autorizzativi analoghi, quando non uguali, a quello qui proposto.

In altre parole, il nuovo sistema permette un più facile e veloce riconoscimento in detti Paesi della facoltà per gli operatori ticinesi di accedere ai loro mercati.

Uno dei concetti fondamentali della nuova legge è infatti quello di garantire la reciprocità, sia con gli altri Cantoni che con l'estero.

### **3. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI**

#### **Art. 2 e art. 3**

La modifica dell'art. 2, rispetto alla proposta originale del messaggio, è soltanto formale: è meglio inserire l'abbreviazione "OTIA" già in questo articolo (anziché solo nell'art. 3 cpv. 1), dove per la prima volta si parla dell'Ordine.

L'interrogativo posto (definizione del campo di applicazione della LEPIA) è oggi già in massima parte risolto dalla Legge edilizia (LE) e dalla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb); "leggi speciali" alle quali la LEPIA (art. 3 cpv. 1) rinvia direttamente (e viceversa) e che abbracciano i principali campi di attività degli ingegneri e architetti:

- per i mandati privati la LE disciplina, rinviando appunto alla LPEPIA, (ora LEPIA) chi è autorizzato ad elaborare e presentare progetti di domanda di costruzione (secondo l'art. 4 cpv. 2 LE "i progetti e i documenti annessi devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, entrambi iscritti all'albo OTIA"; ciò vale per i lavori elencati nell'art. 7 RLE, ad esclusione di quelli di secondaria importanza);
- per i mandati pubblici la LCPubb (art. 20) e il RLCPubb (art. 27) disciplinano, rinviando analogamente alla LPEPIA (ora LEPIA) i requisiti, in praticamente tutti i campi dell'architettura e dell'ingegneria (impianti tecnici speciali di ventilazione, condizionamento, raffreddamento, di rivelazione incendi, di trasporto, ecc.; progettazione; direzione lavori; tutte le altre prestazioni di servizio), per poter partecipare ai concorsi ovvero elaborare progetti per commesse pubbliche.

La LEPIA è dunque essenziale, nella misura in cui la LE e la LCPubb vi rinviano per la definizione dei requisiti per poter svolgere le attività in questione.

Inoltre i vari generi e campi di attività saranno più precisamente definiti nel Regolamento di applicazione della LEPIA e, in particolare, nell'Albo (vedi art. 8 cpv. 2, art. 9 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. b LEPIA), come già si verifica attualmente (vedi art. 1 del Regolamento di applicazione dell'attuale LPEPIA e relativo Albo).

All'art. 3 cpv. 4 va pure notata una modifica formale: occorre anche, in questo articolo, citare esplicitamente l'Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti.

Inoltre, invece di "le persone iscritte hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere o architetto OTIA", la proposta della Commissione risulta essere "le persone in possesso dell'autorizzazione vengono iscritte nell'Albo cantonale degli ingegneri e architetti e hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere/i o architetto/i OTIA".

#### **Art. 4**

Modifica del marginale visto che determinante è il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare (che poi comporta automaticamente l'iscrizione all'Albo; vedi osservazioni all'art. 7) e che questo articolo tratta specificatamente dei requisiti per ottenerla (e non dell'Albo), il marginale va adattato.

#### **Art. 5**

Alcune ambiguità interpretative che hanno suscitato il termine "scuola superiore". In questo rapporto si precisa che la formulazione in questione - "scuola superiore" - è ripresa dall'attuale LPEPIA e va letta in un tutt'uno con quella seguente: "svizzera o estera equivalente".

Se oggi in Ticino il titolo di formazione di rango "inferiore" ammesso dalla LEPIA (come già dall'attuale LPEPIA) è quello della SUPSI (citato esplicitamente nella disposizione in esame), dagli operatori esteri (oppure anche di altri Cantoni) si esige - perché possano operare - che essi siano titolari di un titolo di studio equivalente, che può però avere un'altra denominazione; per questi si fa quindi riferimento al termine generico di "scuola superiore".

Si giustifica inoltre di stralciare il termine "diploma", in quanto superfluo (già si parla di titolo di studio) e poiché non figura neppure nella precedente lett. a) di questo capoverso.

Si precisa inoltre che il curriculum di studio di 2 anni delle scuole per i tecnici non fa parte di quello riconosciuto.

#### **Art. 6**

Modifica solo formale, dettata dal fatto che vi è un unico capoverso e quindi è da stralciare l'indicazione relativa al numero del capoverso.

#### **Art. 7**

Non vi sono proposte di cambiamento del testo proposto nel messaggio. Segnaliamo che ci sono state richieste di chiarimento sull'obbligo di iscrizione degli operatori provenienti da altri Cantoni o dall'estero.

Coerentemente con il sistema previsto dalla Legge federale sul mercato interno (LMI), la LEPIA prevede che tutti coloro che vogliono esercitare le professioni in esame nel nostro Cantone devono ottenere la relativa autorizzazione (art. 2 e 3; questo sistema autorizzativo è comune anche a numerosi altri campi, per esempio quello degli impresari costruttori). Chi ottiene l'autorizzazione viene automaticamente iscritto, senza ulteriori formalità, nell'Albo (art. 8 e 9); e entra quindi a far parte dell'Ordine (art. 10) (nell'attuale LPEPIA il sistema è "inverso": vi è l'obbligo di iscriversi all'Albo, e tale iscrizione autorizza ad esercitare la professione).

A dipendenza se l'interessato esercita con regolarità od occasionalmente la professione nel nostro Cantone, l'autorizzazione ad esercitare in Ticino può avere carattere "permanente" oppure "temporaneo" (art. 7 cpv. 3).

Sarà poi il Regolamento d'applicazione a definire più precisamente lo statuto di coloro che sono autorizzati ad esercitare a titolo temporaneo (occasionale) (iscrizione specifica nell'Albo; diritti e obblighi).

Il suesposto sistema (obbligo di autorizzazione, ecc.) viene esteso anche agli operatori provenienti dagli altri Cantoni o dall'estero (art. 7), nell'ottica di garantire il rispetto anche da parte loro dei medesimi requisiti (in particolare di formazione) necessari per assicurare un corretto esercizio della professione.

Ciò permetterà inoltre di sottoporli analogamente al rispetto dei fondamentali obblighi professionali (art. 17) e, quindi, alla vigilanza (in caso di violazione di detti obblighi) da parte dell'OTIA (art. 18 e segg.).

Poiché i Paesi vicini conoscono norme analoghe, questo sistema (autorizzazione - Albo), che "affina" quello già esistente con l'attuale LPEPIA, permette pure di garantire migliori premesse per gli operatori ticinesi per accedere ai loro mercati, consentendo loro di ottenere più facilmente il riconoscimento per poter operare in detti Paesi. Quindi è salvaguardato il principio della reciprocità.

### **Art. 10**

È introdotto nell'articolo il concetto di "con domicilio in Ticino".

In alternativa alla modifica del disegno di legge sarebbe pure stato ipotizzabile regolare questo tema nel Regolamento di applicazione della LEPIA; sede nella quale occorrerà comunque disciplinare tutti i vari aspetti di dettaglio per esempio concernenti il tipo di iscrizione all'Albo, i diritti e gli obblighi di coloro che ottengono l'autorizzazione ad esercitare a titolo temporaneo, ecc.).

### **Art. 12**

Non è stato modificato il testo originale, ma si osserva che la disposizione è stata ripresa dall'attuale LPEPIA.

Il senso è che il singolo architetto o ingegnere non risponde personalmente degli eventuali obblighi o responsabilità incorsi dall'OTIA.

Ad ogni modo l'OTIA è una corporazione di diritto pubblico cantonale (art. 10). Alla stessa è quindi applicabile la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24.10.1968 (vedi relativo art. 1 cpv. 1 lett. c).

### **Art. 20**

La Commissione ha proposto la modifica del cpv. 2 del messaggio, rendendolo così più coerente con le altre formulazioni contenute nella legge.

### **Art. 21 e art. 22**

Un commissario ha sollevato alcune domande:

- l'art. 21 dà un potere importante all'OTIA in merito all'attività di terzi;
- tramite questa base legale potrebbe intervenire nel tema delle delibere e degli onorari, che non rientrano nella LEPIA;
- l'OTIA può fissare dei limiti per la partecipazione dei propri membri a concorsi.

A queste domande si propongono queste osservazioni:

L'ipotesi citata (concorso ritenuto non conforme alle regole e conseguente invito da parte dell'Associazione di categoria a non parteciparvi) è una fattispecie che si è presentata assai raramente, prima dell'entrata in vigore della LCPubb o rispettivamente nella sua primissima fase d'applicazione, ed ha peraltro fatto oggetto di intervento da parte della SIA, piuttosto che dell'OTIA. L'intervento dell'OTIA nell'applicazione della LCPubb va intesa nell'inadeguatezza dei bandi d'appalto o della violazione della deontologia professionale. In questi casi è evidentemente possibile l'intervento dell'Ordine.

La problematica non dovrebbe più riproporsi, essendo ora la LCPubb in applicazione da oltre due anni (i relativi principi sono quindi noti e consolidati). È inoltre stato istituito l'apposito Centro di consulenza, già in esercizio.

È un dato di fatto che la revoca dell'autorizzazione ad esercitare (non si tratta in effetti più di un'espulsione) è prevista fra le sanzioni che possono essere comminate in casi di infrazioni della LEPIA. Ad ogni modo, tale misura può essere pronunciata non dall'OTIA, bensì dalla Commissione di vigilanza (formata anche da due Magistrati o ex Magistrati, esterni quindi all'Ordine); inoltre ogni sanzione deve sempre - in virtù di quanto disposto anche dall'art. 20 - essere commisurata alla gravità dell'infrazione e al grado di colpa rientra quindi nella valutazione anche l'eventuale recidiva). Tale sanzione, estrema, sarà quindi pronunciata solo in casi gravi e - normalmente - ripetuti.

In una delle domande sulla procedura ricorsale dovrà far stato la decisione del Tribunale (TCA) sul ricorso.

Va comunque detto che, in caso di sussistenza di elementi sufficienti per presumere un'infrazione, il Consiglio di vigilanza potrebbe in effetti richiamare gli atti del concorso. Ma ciò ad ogni modo, anche indipendentemente da quanto sopra indicato (si attenderebbe comunque la decisione del TCA), non avrebbe alcuna influenza sulla procedura ricorsale stessa (infatti l'OTIA, in caso di approvazione dell'art. 26 del messaggio, non potrebbe comunque ricorrere contro l'aggiudicazione per il motivo del prezzo offerto), essendo l'intervento dell'OTIA (Commissione di vigilanza) limitato alla sola sorveglianza disciplinare dei suoi membri.

Di conseguenza l'ambito di intervento dell'OTIA su questo tema è e sarà alquanto limitato, praticamente solo ai casi di violazione dell'obbligo professionale di rispettare le regole professionali per la fatturazione delle prestazioni (art. 17 cpv. 1 lett. e) sfocerà nella violazione dell'altro obbligo professionale di osservare i principi di collegialità e di divieto di concorrenza sleale (lett. f).

Ad ogni modo, per la comminazione della sanzione vale quanto già esposto in conclusione alle osservazioni sopra riportate.

Stante tutto quanto sopra esposto, non si verifica quindi, nemmeno sotto questo aspetto, alcuna sovrapposizione fra questa norma e la LCPubb.

#### **Art. 26**

In Commissione è stato posto anche problema dell'autorizzazione ad adire alle procedure ricorsuali da parte dell'OTIA.

Va ribadito che la legittimazione a ricorrere dell'OTIA sarebbe data unicamente in caso di violazione della LEPIA. In altri termini, l'OTIA non potrebbe per esempio ricorrere contro i criteri per l'aggiudicazione, oppure contro l'aggiudicazione medesima per il fatto che la valutazione su un criterio (per esempio il prezzo) non viene condivisa, ecc. E ciò appunto perché non si verifica alcuna violazione della LEPIA; violazione, invece, che si verifica in particolare nei casi in cui un Comune aggiudica direttamente un mandato ad un operatore che non adempie ai requisiti della LEPIA.

Quale concorrenza sleale non può essere intesa esclusivamente la questione del prezzo in se stesso, in quanto la LCPubb abolisce il principio del prezzo sottocosto, sostituendolo con il concetto del miglior prezzo.

L'OTIA può comunque fare riferimento agli onorari di categoria, parametri emessi dalle Associazioni professionali.

#### **4. INIZIATIVA 7.11.1985 (Monica Duca Widmer, Chiara Simoneschi-Cortesi e cof.)**

Alla fine dell'esame della Legge e le conclusioni commissionali, la collega Monica Duca Widmer ha dichiarato che, nel caso di accettazione da parte del legislativo cantonale della

nuova LEPIA, l'iniziativa summenzionata verrà ritirata, considerandola evasa dalle nuove normative.

## **5. CONCLUSIONI**

I sottoscritti membri della Commissione della legislazione invitano il Gran Consiglio ad aderire all'annesso Disegno di legge, scaturito dai lavori commissionali.

Per la Commissione della legislazione:

Dario Ghisletta, relatore  
Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià -  
Carobbio W. - Dafond - Duca Widmer -  
Fiori - Genazzi - Jelmini - Mellini -  
Pantani - Pedrazzini - Pini -  
Quadri - Righinetti - Vitta

Disegno di

## **LEGGE**

### **cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 9 aprile 2002 n. 5233 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 10 marzo 2004 n. 5233 R della Commissione della legislazione,

**d e c r e t a :**

## **CAPITOLO I - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO**

### **Articolo 1**

#### **Scopo**

<sup>1</sup>La presente legge ha per scopo di promuovere la dignità e il corretto esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.

<sup>2</sup>Essa stabilisce in particolare le condizioni per essere ammessi ad esercitare tali professioni nel Cantone.

### **Articolo 2**

#### **Autorizzazione**

L'esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Ordine degli ingegneri ed architetti del Cantone Ticino (OTIA).

### **Articolo 3**

#### **Principio**

<sup>1</sup>Sono abilitate ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone, nei campi di attività dei gruppi professionali e nei limiti delle disposizioni delle leggi speciali, le persone che adempiono i requisiti stabiliti dalla presente legge e sono in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'OTIA.

<sup>2</sup>In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale, almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve possedere i requisiti stabiliti dalla presente legge e partecipare effettivamente alla gestione dell'attività societaria.

<sup>3</sup>Per l'ammissione all'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone rimangono riservati i diritti acquisiti riconosciuti dalle leggi speciali.

<sup>4</sup>Le persone in possesso dell'autorizzazione vengono iscritte nell'Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti e hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere o architetto OTIA.

#### **Articolo 4**

##### **Requisiti per l'autorizzazione**

<sup>1</sup>L'autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone viene rilasciata se il richiedente:

- a) è in possesso dei requisiti professionali e
- b) adempie le condizioni personali.

<sup>2</sup>Le formalità per la presentazione della domanda di autorizzazione sono stabilite dal regolamento.

<sup>3</sup>Se, successivamente, il titolare non adempie più alle condizioni stabilite per il rilascio, l'autorizzazione viene revocata.

#### **Articolo 5**

##### **Requisiti professionali**

<sup>1</sup>Dispongono dei requisiti professionali le seguenti categorie di persone:

- a) coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente,
- b) coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente;
- c) gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e architetti (REG A);
- d) gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e architetti (REG B).

<sup>2</sup>Dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio le persone abilitate in base ad un diritto acquisito.

#### **Articolo 6**

##### **Requisiti personali**

Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone il richiedente deve inoltre adempiere i seguenti requisiti personali:

- a) avere l'esercizio dei diritti civili;
- b) non aver subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;
- c) godere di ottima reputazione;
- d) non essere gravato da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fallimento;
- e) non essere stato oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.

## **Articolo 7**

**Ingegneri e architetti  
provenienti da fuori  
Cantone**

<sup>1</sup>Gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri Cantoni o Stati che intendono esercitare la professione nel Cantone sottostanno analogamente alle disposizioni della presente legge.

<sup>2</sup>Per coloro che provengono da Stati esteri l'esercizio delle professioni, riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, è subordinato alla garanzia della reciprocità e alla dimostrazione del possesso di requisiti professionali e personali equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge.

<sup>3</sup>L'esame di tali requisiti e il rilascio della relativa autorizzazione ad esercitare le professioni nel Cantone, in modo permanente o temporaneo, è di competenza dell'OTIA.

## **CAPITOLO II - CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE E TENUTA DELL'ALBO**

### **Articolo 8**

**Autorizzazione e  
struttura dell'Albo**

<sup>1</sup>Le autorizzazioni all'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono rilasciate secondo i titoli di studio ed il campo di attività.

<sup>2</sup>Il regolamento definisce i tipi di autorizzazione e la struttura dell' Albo.

### **Articolo 9**

**Tenuta dell'Albo**

<sup>1</sup>L'Albo è conservato dall'OTIA, che provvede:

- a) alla sua tenuta a giorno;
- b) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale di tutte le iscrizioni, cancellazioni, radiazioni e rinunce;
- c) alla pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale cantonale dell'elenco degli iscritti all'Albo con l'indicazione dei relativi livelli e gruppi professionali.

<sup>2</sup>Per ogni ingegnere e architetto l'Albo riporta i seguenti dati:

- a) il nome, il cognome, l'anno di nascita, il luogo di origine o la nazionalità;
- b) la data del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione con l'indicazione del titolo di studio o del tipo di REG;
- c) la forma giuridica nella quale l'attività è esercitata e, se del caso, la relativa ragione sociale;
- d) il o gli indirizzi professionali.

## CAPITOLO III - ORDINE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI

### Articolo 10

#### **Ordine**

L'Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA) è una corporazione di diritto pubblico cantonale formata dai titolari, con domicilio in Ticino, dell'autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone.

### Articolo 11

#### **Compiti**

L'OTIA promuove la dignità e il corretto esercizio della professione da parte dei suoi membri, ne tutela gli interessi, collabora con le Autorità pubbliche e veglia affinché le leggi, i regolamenti, le regole professionali e dell'arte e le regole deontologiche siano rispettate.

### Articolo 12

#### **Responsabilità**

L'OTIA risponde con il suo solo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei suoi membri.

### Articolo 13

#### **Organi**

Gli organi dell'OTIA sono:

- a) l'Assemblea dei titolari dell'autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone;
- b) il Consiglio.

### Articolo 14

#### **Assemblea**

<sup>1</sup>L'Assemblea è l'organo superiore dell'OTIA.

<sup>2</sup>Essa è competente per:

- a) adottare gli statuti e le regole deontologiche, da sottoporre per approvazione al Consiglio di Stato;
- b) nominare il Consiglio, il suo presidente, vicepresidente ed il segretario;
- c) approvare i conti preventivi e consuntivi dell'OTIA ed il rapporto di gestione e fissare i contributi annui;
- d) designare i membri della Commissione di vigilanza che devono essere proposti dall'OTIA, vegliando ad assicurare una equa rappresentanza dei gruppi professionali.

<sup>3</sup>Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno.

### **Articolo 15**

#### **Consiglio**

<sup>1</sup>Il Consiglio dell'Ordine è l'organo esecutivo dell'OTIA.

<sup>2</sup>Esso è composto da un presidente, da un vicepresidente e da tre membri.

<sup>3</sup>Il Consiglio svolge gli affari correnti e in particolare:

- a) prepara gli oggetti da sottoporre all'Assemblea e ne esegue le decisioni;
- b) rappresenta l'OTIA nei rapporti con le autorità e i terzi;
- c) rilascia, modifica e revoca le autorizzazioni all'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone;
- d) esercita il potere di sorveglianza sui membri non espressamente assegnato alla Commissione di vigilanza;
- e) segnala alla Commissione di vigilanza, rispettivamente alle altre autorità competenti, le infrazioni alla presente legge;
- f) designa un segretario, che può anche essere esterno all'OTIA.

### **Articolo 16**

#### **Organizzazione**

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento, l'OTIA si organizza autonomamente e attribuisce liberamente al proprio interno le competenze.

## **CAPITOLO IV - OBBLIGHI PROFESSIONALI**

### **Articolo 17**

#### **Obblighi professionali**

<sup>1</sup>Chi esercita le professioni di ingegnere o di architetto nel Cantone è tenuto:

- a) svolgere l'attività nel rispetto del diritto, delle regole deontologiche e professionali;
- b) osservare l'obbligo di discrezione e il segreto professionale e d'ufficio;
- c) definire correttamente ogni mandato assunto, servire gli interessi del mandante ed informarlo su ogni fatto rilevante per la sua corretta esecuzione nonché sugli onorari dovuti;
- d) adempiere al pagamento dei contributi all'AVS/AI/IPG, all'AD, alla LAINF ed alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, nonché delle trattenute d'imposta alla fonte;
- e) rispettare le regole professionali per la fatturazione delle prestazioni;
- f) osservare i principi di collegialità e di divieto di concorrenza sleale, evitando in particolare ogni forma di pubblicità non conforme alla dignità della professione;
- g) non prestarsi a fare da prestanome;

h) comunicare all'OTIA ogni modifica concernente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle professioni e le indicazioni contenute nell'Albo.

<sup>2</sup>Egli è responsabile che i medesimi obblighi siano osservati, per quanto di loro pertinenza, anche dai suoi collaboratori.

## **CAPITOLO V - VIGILANZA E POTERE DISCIPLINARE**

### **Articolo 18**

#### **Commissione di vigilanza**

<sup>1</sup>La vigilanza sull'applicazione della presente legge e il potere disciplinare su coloro che esercitano le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono esercitati da una Commissione di vigilanza (Commissione).

<sup>2</sup>La Commissione è formata da due Magistrati o ex Magistrati, quali Presidente e Vicepresidente, e da 3 ulteriori membri, proposti dall'OTIA, nominati per un periodo di 4 anni dal Consiglio di Stato e rieleggibili.

<sup>3</sup>Il regolamento stabilisce il finanziamento, le norme per il funzionamento e l'organizzazione della Commissione.

### **Articolo 19**

#### **Procedimenti disciplinari**

<sup>1</sup>Le infrazioni, anche per negligenza, alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento sono punite dalla Commissione con le seguenti sanzioni:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 20'000.-;
- c) la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle professioni nel Cantone, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).

<sup>2</sup>In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.-.

<sup>3</sup>La revoca dell'autorizzazione viene pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale e, se del caso, comunicata all'autorità competente del Cantone nel quale l'ingegnere o architetto ha il proprio domicilio professionale principale.

<sup>4</sup>L'azione si prescrive in 5 anni dalla commissione dell'infrazione.

### **Articolo 20**

#### **Punibilità**

<sup>1</sup>La sanzione è commisurata alla gravità dell'infrazione e al grado della colpa.

<sup>2</sup>La sanzione è inflitta al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

### **Articolo 21**

#### **Procedura**

<sup>1</sup>Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione. All'autore della segnalazione viene comunicato l'avvio del procedimento, ma non è riconosciuta la qualità di parte.

<sup>2</sup>Il procedimento è retto dalla Legge di procedura per le cause amministrative. Alla Commissione è in particolare data la facoltà di ordinare la produzione di documenti e l'allestimento di perizie e di sentire testimoni.

<sup>3</sup>Prima della decisione, all'interessato deve essere concessa la facoltà di esprimersi e di consultare gli atti.

### **Articolo 22**

#### **Obbligo di segnalazione e comunicazione degli atti**

<sup>1</sup>Le Autorità giudiziarie, i Municipi e gli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare alla Commissione tutte le infrazioni alla presente legge e al relativo regolamento di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni.

<sup>2</sup>Essi sono tenuti a trasmettere alla Commissione tutti gli atti da essa richiesti per svolgere i propri compiti.

### **Articolo 23**

#### **Sospensione provvisoria**

Prima della decisione, la Commissione può adottare tutte le misure provvisorie ritenute necessarie; in caso di infrazioni di particolare gravità e qualora sia dato un rischio di pregiudizi particolarmente gravi oppure siano esposti a pericolo interessi pubblici importanti, la Commissione può decretare in via provvisoria la sospensione dell'autorizzazione ad esercitare le professioni nel Cantone.

## **CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI PENALI E RIMEDI GIURIDICI**

### **Articolo 24**

#### **Abuso di qualifica**

<sup>1</sup>Chiunque si qualifica come ingegnere o architetto senza essere in possesso di uno dei titoli di studio o iscrizioni al REG, oppure, senza esserlo, si qualifica come titolare dell'autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone o come iscritto all'Albo, oppure ancora suscita altrimenti nei confronti di terzi l'impressione di possedere tali qualifiche, è punito con una multa fino a fr. 20'000.-.

<sup>2</sup>In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.-.

### **Articolo 25**

#### **Rimedi giuridici**

<sup>1</sup>Contro le decisioni dell'OTIA rese in applicazione della presente legge è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

<sup>2</sup>È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

### **Articolo 26**

**Commesse  
pubbliche**

<sup>1</sup>Le decisioni delle pubbliche amministrazioni in materia di assegnazione di mandati, prese in contrasto con la presente legge, possono essere oggetto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>2</sup>Sono legittimate a ricorrere i titolari di un interesse legittimo e l'OTIA.

## **CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI ESECUTIVE, FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 27**

**Norma transitoria**

<sup>1</sup>La presente legge è applicabile a tutti i procedimenti disciplinari avviati dopo la sua entrata in vigore.

<sup>2</sup>Gli atti passibili di misure disciplinari, commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono giudicati in base al diritto più favorevole all'auto-re.

<sup>3</sup>I procedimenti disciplinari pendenti sono decisi secondo la procedura e dall'Autorità istituita dal diritto previgente.

### **Articolo 28**

**Abrogazione  
di norme**

La Legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti del 20 marzo 1990 è abrogata.

### **Articolo 29**

**Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

LEGENDA

OTIA:	Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
SIA:	Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
LPEPIA:	Legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti, del 20.03.1990
LEPIA:	Legge sull'esercizio della professione di ingegnere e di architetto e dei tecnici progettisti (disegno del 09.04.2002)
LMI:	Legge federale sul mercato interno, del 06.10.1995
LE:	Legge edilizia cantonale, del 13.03.1991
LCPubb:	Legge sulle commesse pubbliche, del 20.02.2001
RLCPubb1:	Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle commesse pubbliche, del 01.10.2001
TCA:	Tribunale cantonale amministrativo

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica dagli on. Monica Duca Widmer, Chiara Simoneschi-Cortesi e cofirmatari per lo studio di una nuova legge che regoli l'esercizio delle professioni nelle arti tecniche, in sostituzione alla "legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto"

del 7 novembre 1995

### Premessa

Le discussioni sorte sul tema legato all'esercizio delle professioni nel ramo tecnico, in particolare alla possibilità di abilitazione alla progettazione per detentori di titoli diversi da quelli previsti dal REG A e B (Fondazione dei registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti) come pure la graduale apertura al mercato interno ed estero richiedono delle modifiche incisive a livello legislativo per la regolamentazione dell'esercizio delle professioni legate a servizi e prestazioni nei settori dell'impiantistica e delle costruzioni.

La "Legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto" non contempla in modo esaustivo le attività legate all'ingegneria specialistica, divenute sempre più importanti visto lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni.

### Scopo dell'iniziativa

Con la presente iniziativa si chiede pertanto lo studio di una nuova legge che regoli in modo trasparente e senza discriminazioni di sorta le professioni del ramo tecnico.

Detta legge dovrà:

- permettere una classificazione univoca del grado di preparazione professionale tramite dei registri (REG A, REG B, REG C e altri titoli professionali già riconosciuti dalla Confederazione);
- tener conto della Legge federale sul mercato interno che entrerà in vigore prossimamente e degli accordi del GATT;
- considerare l'andamento delle trattative attualmente in corso tra il nostro paese e la FEANI (registro europeo degli ingegneri);
- essere agganciata in modo appropriato ad altre leggi nel settore delle costruzioni e degli impianti (Legge sugli appalti, Legge edilizia ecc.) per delimitare e definire i campi d'azione a seconda dei gradi di preparazione professionale;
- ribadire il concetto fondamentale delle regole deontologiche che contraddistinguono il settore della progettazione e che staccano l'operato di progettista da quello di esecutore.

Monica Duca Widmer e Chiara Simoneschi-Cortesi  
Beltraminelli - Brenni - Cotti - David -  
Ferrari Massimo - Ryser